



Città di Muro Lucano

Provincia di Potenza

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **71** del **30-06-2026**

Oggetto	UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI MURO LUCANO (PZ) DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FILIANO - ARCH. MARIA ANTONIETTA PUCILLO - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 (CD. SCAVALCO DI ECCEDENZA). PROVVEDIMENTI.
----------------	---

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **14:40** ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Setaro Giovanni	Sindaco	Presente in videoconferenza
Zaccardo Rosalba	Assessore	Presente in videoconferenza
Cardone Gerardo	Assessore	Assente
Cerone Antonio	Assessore	Presente in videoconferenza
Iacullo Donato	Assessore	Presente in videoconferenza

All'atto della discussione ed approvazione del presente punto all'ordine del giorno dei componenti la Giunta Comunale ne risultano, pertanto, presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza **Setaro Giovanni**, in qualità di **Sindaco**, assistito dal **Segretario Comunale** dell'Ente, **Avv. Valerio Cupolo**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione riportata di seguito:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla presente deliberazione, hanno espresso pareri favorevoli:

- il Responsabile del Settore II Economico Finanziario – Servizio Personale, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed artt. 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Settore II Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 e d art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D. lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 6 marzo 2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 6 marzo 2026 con la quale è stato approvato bilancio di previsione finanziaria per il periodo 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 11 maggio 2026 con la quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022 - 2026/2028;

PREMESSO che:

- l'art 1, comma 557 della legge n. 311/2004, come da ultimo modificato dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del D.L. 75/2023, dispone: *"I comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra Enti Gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi della attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate dall'amministrazione di provenienza"*;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: o *"l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"Gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"* anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le citate previsioni normative di cui alla L. n. 311/2004, in linea con i principi generali del D.lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente "a scavalco", nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

CONSIDERATO che detta attività può essere espletata, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza del lavoratore, e con il consenso del lavoratore, e solo a seguito di convenzione tra gli enti con la quale vengono stabilite le modalità e i criteri del rapporto di lavoro da instaurarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

DATO ATTO che:

- questo Ente, avente una popolazione inferiore a 25.000 abitanti, ha inoltrato al Comune di Filiano richiesta di autorizzazione per l'utilizzo dell'attività lavorativa dell'Arch. Maria Antonietta Pucillo presso il Comune di Muro Lucano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente prorogabili, per 12 ore settimanali;
- l'istanza è motivata dalla circostanza che, attualmente, il Comune di Muro Lucano (Pz) ha necessità di sopperire alla carenza di personale all'interno del Settore Tecnico e poter, dunque, garantire continuità nel disbrigo dei sempre maggiori ed innovativi adempimenti con l'ausilio di una figura specializzata in appalti pubblici ed avente i requisiti richiesti dall'Anac per svolgere le funzioni di RUP;
- il Comune di Filiano con deliberazione n. 50 del 20/05/2026 ha autorizzato l'utilizzo per l'attività lavorativa del predetto dipendente presso questo Ente;

CONSIDERATO che:

- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dal citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa

speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001;

- nel citato parere reso dal Consiglio di Stato sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005, diramato con circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie n. 2/005 in data 4/10/2005, viene sostenuta la tesi secondo cui l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, consentendo lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- detta norma demanda alle amministrazioni locali di valutare in concreto la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella in atto e di stabilire le attività comunque non consentite perché interferenti con i compiti istituzionali;
- infatti, qualora l'utilizzazione da parte di altro Ente Locale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore dalla normativa contenuta nel D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213, o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:
 - orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
 - periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

ATTESO che:

- l'Arch. Maria Antonietta Pucillo è dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Filiano, inquadrata nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario Tecnico;
- il predetto dipendente, preventivamente interpellato, si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico presso il Comune di Muro Lucano (Pz) al di fuori dell'orario d'Ufficio;

DATO ATTO che l'utilizzo di attività lavorativa ai sensi art. 1, comma 557 legge n. 311/2004, come modificato dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del D.L. 75/2023, quale assunzione flessibile, rientra nell'ambito delle previsioni di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 11 maggio 2026;

CONSIDERATO che:

- dunque, appare opportuno, se non necessario, che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;
- su questo piano, risulta preminente il ruolo dell'Ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria, di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi;
- essendo nelle intenzioni del legislatore venire incontro alle esigenze dei piccoli enti, consentendo loro di disporre di uno strumento flessibile e non molto oneroso per ricoprire anche posti di responsabilità, il rapporto instaurato ai sensi del comma 557 con un dipendente a tempo pieno di un altro Ente, a causa dei vincoli definiti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, non potrà essere un contratto di lavoro a tempo pieno e, pertanto, non potrà avere durata superiore a 12 ore settimanali, data dalla differenza fra le 48 ore settimanali

complessive (previste dal citato decreto come tetto massimo di ore di lavoro settimanali) e le 36 ore di servizio prestate presso l'Ente di appartenenza;

- in nessun caso l'utilizzazione del dipendente di cui trattasi presso il Comune di Muro Lucano dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi allo stesso assegnati nel Comune di Filiano né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del medesimo Comune;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

EVIDENZIATO che l'incarico sarà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con il Comune di Filiano;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare l'allegato schema di accordo, disciplinante i tempi e i modi di utilizzo del ridetto dipendente;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il CCNL di comparto;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Comunale;
- la Struttura Organizzativa e la Dotazione Organica, i Profili Professionali presenti nel Comune di Muro Lucano;

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge,

SI PROPONE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI AVVALERSI** dell'attività lavorativa dell'Arch. Maria Antonietta Pucillo dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Filiano, inquadrata nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario Tecnico, presso il Comune di Muro Lucano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente prorogabili;
3. **DI APPROVARE** il testo dell'accordo di collaborazione che verrà sottoscritto tra l'Ente utilizzatore, Comune di Muro Lucano, ed Ente di appartenenza, Comune di Filiano, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore II Economico Finanziario – Servizio Personale alla sottoscrizione dell'allegato accordo;
5. **DI DARE ATTO** che:
 - il ridetto dipendente presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di Muro Lucano per un massimo di 12 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo ed i

riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Filiano;

- detto utilizzo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati alla citata dipendente dal Comune di Filiano;
- all'incaricato deve essere redatta una busta paga dall'Ente conferente l'incarico – Comune di Muro Lucano;
- verrà applicata una certa flessibilità in merito alle giornate di presenza presso il Comune di Muro Lucano previo semplice accordo con il Responsabile del Servizio interessato.

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Filiano;

7. DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione agli atti consequenziali.

Pareri

Alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: **UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI MURO LUCANO (PZ) DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FILIANO - ARCH. MARIA ANTONIETTA PUCILLO - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 (CD. SCAVALCO DI ECCEDENZA). PROVVEDIMENTI.**, sono acquisiti i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO – FINANZIARIO

Esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica (ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n.1

47 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Muro Lucano Lì, 29-06-2026

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Fausta Zeccola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO – FINANZIARIO

Esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile (ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n.147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la regolarità contabile;

Muro Lucano Lì, 29-06-2026

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Fausta Zeccola

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Dato atto che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa,

CON votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ad oggetto UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI MURO LUCANO (PZ) DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FILIANO - ARCH. MARIA ANTONIETTA PUCILLO - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 (CD. SCAVALCO DI ECCEDENZA). PROVVEDIMENTI..

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con votazione favorevole ed unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 30-06-2026

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
f.to Setaro Giovanni

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Valerio Cupolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

- ☐ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 30-06-2026 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Muro Lucano lì 30-06-2026

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Valerio Cupolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune, con n. 590 reg. pubblicazione in data 03-07-2026, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n. 25).

Muro Lucano lì, 03-07-2026

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Valente Marisa

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data _____ con lettera prot. n. _____, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs 18.08.00 n. 267.

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Valerio Cupolo

È copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo o d'ufficio.

Muro Lucano, lì _____

Il Segretario Comunale
Avv. Valerio Cupolo